

Vinta la battaglia a tutela dei Giovani Avvocati e della Libertà di scelta del Difensore

Il 15 u.s. la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il DDL 3017 – B/C modificativo del T.U. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato.

- **Quanto ai requisiti soggettivi, cui l'art. 81 del T.U. 115/02 subordina l'iscrizione nell'elenco dei legali abilitati all'esercizio del patrocinio a spese dello Stato,**
 - è stato ridotto da 6 a 2 anni il requisito dell'anzianità professionale;
 - è stato meglio specificato il requisito dell'attitudine ed esperienza professionale ancorandolo alla competenza specialistica nei principali settori del diritto;
 - è stato circoscritto il requisito dell'assenza di sanzioni disciplinari a quelle superiori all'avvertimento irrogate nei 5 anni precedenti la domanda di iscrizione nell'elenco.

[L'Aiga si è battuta per la totale eliminazione di ogni soglia di anzianità, sostenendo che la affidabilità professionale non dipende dalla anzianità, bensì dalla competenza specialistica e dall'aggiornamento verificabili attraverso la periodica frequenza di corsi di formazione permanente ai quali si sarebbe dovuto, più opportunamente, subordinare - in luogo del mero decorso del tempo - l'iscrizione nell'elenco dei patrocinatori. Il Parlamento, pur lasciando un minimo sbarramento anagrafico (equiparato a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio) ha comunque accolto il rilievo dell'AIGA, specificando gli elementi fondanti il requisito dell'attitudine ed esperienza professionale che i COA vorranno auspicabilmente attestare in forza della frequenza di corsi specialistici (emulando il criterio prescritto dall'art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p per la iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio)]

- **Quanto alla libertà di scelta del difensore (art. 80 del T.U. 115/02):**
 - è stato concesso alla parte ammessa al patrocinio di scegliere anche extra districtum il difensore ed a questi di poter, a sua volta, ex art. 101, comma 2°, T.U., scegliere anche extra districtum, il proprio sostituto e l'investigatore privato (cui non saranno dovute le spese e le indennità di trasferta: previsione che è stata estesa anche al CT ex art. 102, comma 2°, T.U.).

[Il T.U. 115/02 prevedeva che la parte ammessa al patrocinio dovesse scegliere il difensore (necessariamente) intra districtum ed il CT (anche) extra districtum senza limitazioni nell'indennizzo delle spese di trasferta: le odierne modifiche hanno invertito tale disciplina]

- **Quanto al momento della liquidazione dei compensi (art. 83 del T.U. 115/02):**
 - è stato stabilito (colmando una svista del legislatore del 2002) che il diritto alla liquidazione dei compensi, al pari del CT e dell'ausiliare, matura, anche per il difensore, al termine di ogni fase.

[L'AIGA aveva messo in luce che l'omesso riferimento alla figura del difensore nella rubrica dell'art. 83 del T.U. 115/02 stava ingenerando il dubbio che i suoi compensi dovessero essere liquidati solo alla fine del processo e non - come previsto dal previgente art. 15 quattordicesima della L. 217/90 - al termine di ogni fase]

**Le modifiche premiano il costante impegno profuso dai Giovani Avvocati Italiani
che hanno sollecitato il percorso riformatore con cui è stato posto rimedio ad
una grave discriminazione incidente sulla libertà di scelta del difensore.**

L'AIGA, nell'esprimere un sentito plauso verso le Commissioni Giustizia di Camera e Senato per aver recepito le sollecitazioni e le proposte presentate, rinnova il suo impegno affinché il Parlamento affronti i residuali nodi denunciati dai Giovani Avvocati che insistono per:

- l'eliminazione del differente meccanismo di ammissione tra i giudizi penali e quelli civili ed assimilati;
- l'istituzione di una commissione da insediare presso i COA (ed integrata da magistrati ed altri soggetti) cui affidare la liquidazione dei compensi (commissione e competenze già previste, per i giudizi tributari, dall'art. 137 e ss. del T.U. 115/02), previo parere del magistrato che ha trattato il procedimento, onde rimediare ad una serie di problematiche connesse alla mancanza di terzietà del giudice (mancanza aggravata dall'eliminazione del parere del COA ad opera della Finanziaria del 2005) allorché è chiamato, alla fine di una fase, a stabilire l'ammontare dei compensi del difensore o del CT e, soprattutto, è tenuto, ex art. 106, ad escludere le spese sostenute per le consulenze tecniche, repute, con un giudizio ex ante, irrilevanti o superflue ai fini della prova.